



Comune di Due Carrare

Provincia di Padova

Il Sindaco

Prot. n.

Ordinanza n. 29/2018

TAGLIO DI PIANTE IN PROSSIMITÀ DI STRADE ED AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

CONSTATATA la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, nei lotti privati adiacenti strade, marciapiedi, percorsi ed aree pubbliche, le quali risultano essere spesso ammalorate quindi suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, aggettanti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada, nonché rappresentano, in caso di eventi atmosferici fortuiti, un grave pericolo per il pubblico transito;

CHE TALE SITUAZIONE costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali con forti raffiche di vento o copiose nevicate;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti l'area pubblica;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

VISTO l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";

VISTO l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";

VISTO l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

VISTO l'articolo 2 "definizione e classificazione delle strade";

ATTESO che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non

può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

VISTO l'art. 892 e successivi del Codice Civile;

VISTO l'articolo 6 della legge n. 125 del 2008 e s.m.i. circa le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

VISTE le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, **posti** nel centro abitato, di provvedere nel tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza, salvo casi più urgenti e particolari soggetti a specifico provvedimento, a quanto di seguito specificato:

- a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- c) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, **posti** esternamente al centro abitato di provvedere nel tempo perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data della presente ordinanza, salvo casi più urgenti e particolari soggetti a specifico provvedimento, a quanto di seguito specificato:

- taglio delle alberature poste ad una distanza inferiore a metri 6 dalle strutture pubbliche sopra richiamate e comunque non inferiore all'altezza massima delle piante.

AVVERTE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

2. È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere all'installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.
3. che in caso di violazione della presente ordinanza troveranno applicazione:
 - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 155,00 a Euro 624,00 prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.2018 e s.m.i.;
 - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500, come previsto dall'art 7 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
4. L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.
5. **Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno gli unici responsabili sia civilmente che penalmente di danni a veicoli, persone e cose causate dalla caduta di rami, arbusti, alberi o parti di essi, riconducibili all'inosservanza della presente Ordinanza.**
6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante:
 - Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
 - Pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line;
 - Pubblicazione sul sito internet del Comune di Due Carrare.
2. che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comando Polizia Locale il quale provvederà a verificarne l'applicazione.

RICORDA CHE

ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Responsabile del procedimento è il geom. Fasolato Duilio, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile, telefono 0499124407, al quale ci si potrà rivolgere nei consueti orari di apertura al pubblico per le informazioni che si rendessero necessarie.

Due Carrare, 26 / 07 / 2018



IL SINDACO

Davide Moro